

## D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 - PRIME INDICAZIONI

Il 17 marzo è entrato in vigore il Decreto Legge n. 18/2020 contenente le prime indicazioni sulle misure per il sostegno economico dei lavoratori connesse all'emergenza epidemiologica del Covid-19.

Ferme restando le necessarie ulteriori integrazioni che interverranno in conseguenza dell'emanazione delle disposizioni attuative da parte degli Enti competenti, si riportano di seguito le principali misure introdotte dalle nuove norme.

### MISURE PER I GENITORI IN CONSEGUENZA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

Per la durata della sospensione dei servizi scolastici di ogni ordine e grado, sono introdotte le seguenti misure.

#### 1) Congedo indennizzato al 50%

I genitori di figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire, a partire dal 5 marzo scorso (e quindi con efficacia retroattiva), di uno specifico congedo indennizzato al 50% della retribuzione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni complessivi tra i genitori. La fruizione del beneficio è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che l'altro genitore presente nel nucleo familiare non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa oppure non sia disoccupato o non lavoratore.

I 15 giorni complessivi di congedo indennizzato al 50% sono riconosciuti ai genitori di figli con handicap grave a prescindere dall'età del figlio (non si applica quindi il limite dei 12 anni di età), purché quest'ultimo sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in un centro diurno a carattere assistenziale.

#### 2) Congedo non indennizzato

I genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono fruire di un congedo non retribuito per tutta la durata della sospensione dei servizi scolastici. Anche per la fruizione di questo congedo, al pari di quello indennizzato, è necessario che l'altro genitore presente nel nucleo familiare non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa oppure non lavoratore.

#### 3) Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting

In alternativa al congedo **indennizzato** di cui sopra, i genitori possono scegliere di optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi scolastici.

\*\*\*

Le modalità operative per accedere ai congedi di cui sopra, per effettuare la conversione del congedo parentale "ordinario" in congedo indennizzato e per la fruizione del bonus per i servizi di baby-sitting saranno stabilite dall'INPS, alle cui indicazioni tutti i datori di lavoro ed i dipendenti si dovranno attenere.

### PERMESSI EX LEGE 104/1992

I lavoratori titolari dei permessi ex lege 104/92 potranno richiedere, in aggiunta ai 3 giorni di permesso mensile, ulteriori 12 giornate **complessive** di permesso da fruire tra i mesi di marzo e aprile 2020.

Tali 12 giornate spettano sia ai lavoratori portatori di handicap che ai dipendenti che assistano un loro familiare con handicap in situazione di gravità e che siano già autorizzati a fruire dei 3 giorni di permesso mensile.

La richiesta di tali giornate di permesso potrà avvenire mediante la compilazione del modulo allegato al presente comunicato.

## **ASSENZE PER QUARANTENA EQUIPARATE A MALATTIA O RICOVERO**

Le nuove disposizioni di legge prevedono che il periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto. I lavoratori che si trovino o si siano trovati in una delle condizioni sopra elencate saranno contattati dalla propria funzione di Gestione del Personale, ai fini dei necessari adempimenti.

Il decreto prevede inoltre che siano equiparate a ricovero, fino al prossimo 30 aprile, le assenze dal lavoro dei dipendenti prescritte dalle Autorità Sanitarie nei confronti dei dipendenti:

- in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
- in possesso del riconoscimento di disabilità non grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992 per i quali sia certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Anche per tutte le casistiche di assenza equiparata a malattia e ricovero verranno fornite, mediante le Funzioni di Gestione del personale, ulteriori indicazioni.

## **ASSENZA DAL LAVORO PER POSITIVITA' A COVID-19**

I lavoratori che versino in uno stato di malattia in quanto affetti da COVID-19 devono produrre il certificato di malattia redatto dal medico curante secondo le consuete modalità telematiche.

\*\*\*

Sarà cura dell'Azienda tenervi aggiornati non appena saranno fornite le necessarie indicazioni da parte degli Enti preposti.

18 marzo 2020